



Il Direttore Sanitario

Regione Marche	
Azienda Sanitaria Unica Regionale	
ADD: Registro ASUR - ANCONA	
0006795	14/05/2008
ASUR DS P	
2.100.50	

Al Dott. Giuliano Tagliavento
Dirigente Servizio Prevenzione
Regione Marche **ANCONA**

Al Dott. Pierpaolo Morosini
Direttore Zona Territoriale n° 8
CIVITANOVA MARCHE

Alla Sig.ra Cinzia Mosca
Rappresentante CGIL sezione
CIVITANOVA MARCHE

Oggetto: *Iscrizione al S.S.N. di cittadini comunitari ed extracomunitari alle dipendenze della ditta aggiudicataria dei lavori di realizzazione terza corsia Autostrada..*

In riferimento alle problematiche sollevate dalla CGIL di Civitanova Marche, relative all'assistenza sanitaria ai lavoratori stranieri, comunitari ed extracomunitari, che svolgono la propria attività lungo il tratto autostradale A14 e, dopo un attento esame della documentazione relativa, si rappresenta quanto segue:

- *Innanzitutto va evidenziato la diversa normativa di riferimento a seconda che si tratti di lavoratore comunitario (D.Lgs. n. 30 del 6.2.2007 e circolari del Ministero della Salute del 3.8.2007 e del 19.2.2008 nonché circolare della Regione Marche del 4.01.2008) ovvero di lavoratore extracomunitario (D.Lgs. n. 286 del 25.07.1998 e circolare del Ministero della Sanità del 24.03.2000).*

Si procede quindi all'esame delle singole situazioni:

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

- **CIO. SE:** *Probabilmente è residente in Italia poiché il primo permesso di soggiorno è stato rilasciato nel 2006; il recapito indicato sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è Bologna. La ASL di competenza per l'iscrizione al SSN è da ritenersi, pertanto, Bologna così come previsto dalla circolare 5/2000 del Ministro della Sanità.*

La Zona Territoriale n. 8 di Civitanova, competente per territorio, può iscriverlo temporaneamente per motivi di lavoro (per la durata del rapporto di lavoro: 17/09/2007-31/03/2008) con contestuale invio alla ASL di residenza della comunicazione di avvenuta iscrizione seguendo al riguardo le procedure in uso.

- **MI. VA :** *si tratta di lavoratore non residente e con recapito indicato sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: Bologna. Pertanto la ASL di competenza per l'iscrizione al SSN è Bologna.*

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 tel.071/2911531 fax 071/2911522
sito internet www.asur.marche.it

La Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche potrebbe operare come per il caso precedente.

LAVORATORI COMUNITARI

- **MU. VA.** : In possesso di regolare residenza nel Comune di Fontanafredda (PN) come certificato dalla carta d'identità rilasciata dal comune di Fontanafredda. La ASL di competenza per l'iscrizione al SSN è dunque Fontanafredda (PN) (vedasi nota del Ministero della Salute prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3.8.2007).
- **RA. MI. VI.** : E' regolarmente residente nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO) come certificato dalla carta d'identità in suo possesso. La ASL di competenza per l'iscrizione al SSN è S.Lazzaro di Savena/BO (Circolare del Ministero della Salute prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 ago.'07).

La Zona Territoriale n. 8 può iscriverli temporaneamente per motivi di lavoro (per la durata del rapporto di lavoro: 17/09/2007-31/03/2008) con contestuale invio alla ASL di residenza della comunicazione di avvenuta iscrizione secondo le procedure in uso.

Al riguardo va osservato come la circolare del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 preveda che **"completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano"** per cui il possesso della residenza in Italia risulta non più indispensabile per l'iscrizione al S.S.N., pur prevedendo il D. Lgs. N. 30/2007 che, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, sia obbligatorio acquisire la residenza.

Per i casi diversi da quello sopra descritto (contratto di lavoro di diritto italiano), la circolare della Regione Marche del 4 gennaio 2008, prot. 13/07/sal/ass, avente ad oggetto "applicazione della comunicazione del Ministero della Salute del 3 ago.'07 (informativa alle Regioni avente ad oggetto "diritto di soggiorno per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D. Lgs 30 del 3 feb '07") ha previsto fra i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN:

1. attestazione di regolarità del soggiorno,
2. autocertificazione della residenza,
3. autocertificazione del codice fiscale,
4. autocertificazione di attestazione che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello stato di provenienza;

ma il Ministero della Salute, nella propria circolare del 3 ago.'07, sottolinea che l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 rende nulla l'efficacia del D.M. 18 marzo 1999 il quale richiedeva l'autocertificazione di attestazione che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di provenienza.

- **PE. - SR. - TE. - BL.G. - MI. - BLI. A. - BA. - BAR.** : Sono residenti e hanno dichiarato di essere ancora iscritti al Sistema di Sicurezza sociale del paese provenienza! Probabilmente è questo il motivo per cui non sono state accolte le richieste di iscrizione al SSN ma il ministero della Salute, nella circolare DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 ago.'07, sottolinea che l'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, rende nulla l'efficacia del D.M. 18 marzo 1999 che richiedeva l'autocertificazione di attestazione che non è soggetto alla legislazione di sicurezza sociale dello stato di provenienza.

Applicabile anche per questi soggetti è il disposto di cui alla nota prot. DG RUERI/II/3152/P./1.3b/1 del Ministero della Salute, datata 19 feb. 2008, la quale precisa che **"completamente parificati agli iscritti al SSN sono coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano"** pertanto il possesso della residenza in Italia risulta non indispensabile per l'iscrizione al S.S.N. pur prevedendo il D. Lgs. 30/2007, per soggiorni di durata superiore a tre mesi, il diritto alla residenza.

In conclusioni gli stessi potrebbero essere iscritti temporaneamente per motivi di lavoro (per la durata del rapporto di lavoro: 17/09/2007-31/03/2008).

Per ogni ulteriore informazione in merito le SS.LL. possono rivolgersi al Dr. Alberto Carelli (tel. 0733-2572628 oppure all'indirizzo e-mail).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Angelino Gardi

